



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Industria 4.0

**Credito d'imposta ricerca
e sviluppo 4.0: analisi lato
professionista e analisi
lato imprenditore.**

**Le novità in tema di
raggiungimento dell'obiettivo
della ricerca e sviluppo come
causa ostativa della fruizione
del credito d'imposta**

ROBERTO CASSANELLI

19 novembre 2020

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO e INNOVAZIONE TECNOLOGICA

viene previsto dalla Legge di stabilità 2020 (Legge n. 160/2019),
art. 1, comma 198 e ss.

I DESTINATARI DEL BENEFICIO

tutte le **imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività previste dettagliatamente dalla norma

RICERCA E SVILUPPO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

QUALI SONO LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

In particolare sono considerate attività di ricerca e sviluppo le seguenti (ex art. 1, comma 200, Legge 160/2019):

- **ricerca fondamentale;**
- **ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico** (lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette);
- **ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità**, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti** di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

La Legge indica come spetterà ad un decreto del MISE definirne i criteri operativi (emanato infine il 26/5/2020).

IL DM MISE DEL 26/5/2020

Sebbene in grande ritardo rispetto ai 60gg previsti dalla Legge n. 160/2019 per la sua emanazione, il **MISE** in data **26/5/2020** ha emanato il Decreto Ministeriale che specifica cosa si intenda per: **ricerca fondamentale, ricerca industriale, ricerca pianificata e combinazione delle conoscenze esistenti.**

Si riporta di seguito **l'art. 1:**

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: **la definizione delle attività di ricerca e sviluppo** (articolo 2), **delle attività di innovazione tecnologica** (articolo 3) e **delle attività di design e ideazione estetica ammissibili** (articolo 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli **obiettivi di innovazione digitale 4.0** e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5); la **determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta** (articolo 6).

ART.2 DM MISE DEL 26/5/2020 SU DEFINIZIONE RICERCA

2. **Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:**
- a) **ricerca fondamentale:** si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di **nuove** conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
 - b) **ricerca industriale:** si considerano attività di ricerca industriale i lavori **originali** intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, **senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;**

ART.2 DM MISE DEL 26/5/2020 SU DEFINIZIONE RICERCA

- c) **sviluppo sperimentale**: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s'intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

ART.2 DM MISE DEL 26/5/2020 SU DEFINIZIONE RICERCA

3. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegue tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

ART.2 DM MISE DEL 26/5/2020 SU DEFINIZIONE RICERCA (segue)

Nel **comma 3 dell'art. 2 del DM MISE del 26/5/2020** vi è una **novità dirompente** rispetto alla prassi ministeriale sinora esistente sul tema della ricerca e sviluppo.

In sostanza, si ammette al credito d'imposta una **ricerca che non vada a buon fine** o una **ricerca già portata a termine da un'impresa concorrente** e per tale motivo ovviamente non nota all'impresa che sostiene le spese di ricerca e sviluppo.

E' una notizia molto positiva in quanto avvicina la prassi alla realtà operativa aziendale.

Il focus della norma riguarda tuttavia la ricerca e non l'impresa intesa come fruitore dei risultati della ricerca: in sostanza occorre che vi sia un avanzamento scientifico e non delle mere capacità industriali dell'impresa medesima.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA



QUALI SONO LE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

In particolare sono considerate attività di innovazione tecnologica le seguenti (ex art. 1, comma 201, Legge 160/2019):

Attività finalizzate alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.**

QUALI SONO LE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (segue)

Il comma 201 dell'articolo 1 L. 160/2019 definisce espressamente cosa si intende per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, identificandolo in un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, per almeno uno dei seguenti aspetti:

- **caratteristiche tecnologiche;**
- **prestazioni;**
- **eco-compatibilità;**
- **ergonomia;**
- **Altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.**

Tuttavia solo con il DM MISE del 26/5/2020 vengono specificati i dettagli di quanto sopra.

ATTIVITA' ESCLUSE PER LEGGE DALLA DEFINIZIONE DI PRODOTTO O PROCESSO DI PRODUZIONE NUOVO O SOSTANZIALMENTE MIGLIORATO

La fonte primaria esclude espressamente dal novero delle attività di IT ammissibili al credito d'imposta le seguenti:

- **le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;**
- **le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;**
- **le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;**
- **le attività per il controllo di qualità;**
- **le attività per la standardizzazione dei prodotti.**

ART. 3 DM MISE DEL 26/5/2020 CHE DEFINISCE LE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 3

(Attività di innovazione tecnologica)

1. Ai fini dell'applicazione del comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018).



ART. 3 DM MISE DEL 26/5/2020 CHE DEFINISCE LE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

2. Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell'articolo 2 del presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del *software* incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel *software*, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, intesi nell'accezione indicata all'articolo 2, comma 2, lettera c), del presente decreto.
3. Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

IL DM MISE DEL 26/5/2020 ART. 3, Comma 2 (il dettaglio)

2. **Costituiscono attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta **i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell'articolo 2 del presente decreto**, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. **A titolo esemplificativo e non esaustivo**, per **prodotti** nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che **si differenziano**, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità**; per **processi** nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono **processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali**. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono **esclusivamente** i lavori svolti nelle **fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota**, intesi nell'accezione indicata all'articolo 2, comma 2, lettera c), del presente decreto.

La flessibilità dell'art. 3, comma 2, DM MISE / focus norma

Nell'art. 3, comma 2, del DM MISE appare opportuno fare notare come vi sia una **certa flessibilità sulla definizione di innovazione tecnologica rispetto al dato normativo.**

Interessante la citazione della facilità di impiego oltre che di semplificazione della procedura d'utilizzo, in quanto **vanno proprio nella direzione delle nuove tecnologie industria 4.0.**

Diversamente dalla ricerca e sviluppo, il focus della norma relativa all'innovazione tecnologica è la capacità industriale dell'impresa: i prodotti e processi nuovi o significativamente migliorati si confrontano con quanto già presente nello storico dell'impresa medesima.

LE SPESE AMMESSE



I PRINCIPI PER
INDIVIDUARE SIA LE
SPESE DI RICERCA E
SVILUPPO
AGEVOLABILI SIA LE
SPESE DI
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
AGEVOLABILI

Le spese devono
rispettare tre principi
generali:

- **effettività;**
- **pertinenza;**
- **congruità.**

La loro indicazione la troviamo nei comma
200 e 201 dell'art. 1 Legge 160/2019.

LE SPESE AMMESSE AL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

- a) le spese di **personale** relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni (vanno al **150%** le spese per i soggetti con i seguenti requisiti: età non superiore a 35 anni; al primo impiego; in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced; assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; impiegati esclusivamente in attività di IT; impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano);
- b) le quote di **ammortamento**, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota Max 30% lettera a);
- c) le spese per contratti di **ricerca extra-muros**, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. **Nell'art. 38 del DL RILANCIO è previsto che il fornitore sia anche una start up innovativa (art. 1, comma 200, lettera c), Legge 160/2019).**
- d) Le quote di ammortamento relative **all'acquisto da terzi**, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale;
- e) le spese per servizi di **consulenza** e i servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili Max 20% lettera a) o lettera c).;
- f) le spese per **materiali**, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota Max 30% lettera a) o lettera c).

Tabella riepilogativa spese agevolabili R & S

Tipologia di spese ammissibili	RICERCA E SVILUPPO	
	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia
a) Spese del personale: - lavoratori subordinati - lavoratori autonomi - collaboratori <i>di cui spese di giovani neo-assunti qualificati</i>	100% 150%	- -
b) Spese per beni materiali mobili e <i>software</i>	100%	30% spese lett.a)
c) Spese per contratti <i>extra-muros</i>	100%	-
d) Acquisto di brevetti da terzi	100%	-
e) Spese servizi di consulenza	100%	20% spese lett.a) oppure 20% spese lett.c)
f) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi	100%	30% spese lett.a) oppure 30% spese lett.c)

LE SPESE AMMESSE AL CREDITO D'IMPOSTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

a) le spese per il **personale** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. *Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;*

b) le **quote di ammortamento**, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

LE SPESE AMMESSE AL CREDITO D'IMPOSTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA (SEGUE)

c) le spese per **contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo [2359 del codice civile](#), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per **servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta**, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per **materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Tabella riepilogativa spese agevolabili innovazione tecnologica

Tipologia di spese ammissibili	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia
a) Spese del personale:	100%	-
- lavoratori subordinati		
- lavoratori autonomi		
- collaboratori		
<i>di cui spese di giovani neo-assunti qualificati</i>	150%	-
b) Spese per beni materiali mobili e <i>software</i>	100%	30% spese lett.a)
c) Spese per contratti <i>extra-muros</i>	100%	-
d) Servizi di consulenza ed equivalenti	100%	20% spese lett.a)
e) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi	100%	30% spese lett.a) oppure 30% spese lett.c)

MISURA DEL CREDITO, SOGGETTI ESCLUSI E CERTIFICAZIONE CONTABILE

LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

- il credito d'imposta è riconosciuto per le attività di **ricerca e sviluppo**, in misura pari al **12%** entro il limite massimo di 3 milioni di euro;
- per le attività di **innovazione tecnologica**, separatamente, in misura pari al **6%** (**10%** se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**) così come per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafico, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Per questi ultimi il limite massimo è di 1,5 milioni di euro.



LA MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione, in **tre quote annuali di pari importo**;

ai fini di monitoraggio svolto dal MISE, alle imprese che si avvalgono del beneficio viene chiesto di effettuare una comunicazione con un apposito modello che sarà definito con decreto ministeriale e con il quale si disciplineranno modalità e termini di invio;

I SOGGETTI ESCLUSI per ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI CREDITO D'IMPOSTA (ex art. 1, comma 199, L. 160/2019)

Rimangono invece escluse dal beneficio le imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il beneficio non trova applicazione neppure nei confronti delle **imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 del D.Lgs. 231/2001**.

Anche per fruire di questo incentivo (così come per il credito d'imposta formazione 4.0) è necessario il **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.



LA CERTIFICAZIONE CONTABILE

La legge 160/2019 consente l'utilizzo in compensazione subordinatamente all'avvenuto adempimento degli **obblighi di certificazione**: ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5mila euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di spettanza del credito di imposta.

La consulenza su Industria 4.0

UN'OPPORTUNITA' PER I PROFESSIONISTI

L'anello di congiunzione tra le nuove tecnologie e gli imprenditori

I professionisti contabili per poter entrare nel mercato della consulenza Industria 4.0 devono innanzitutto **approfondire la conoscenza** delle diverse tecnologie abilitanti che la compongono.

In tal modo potranno **identificare le possibili applicazioni per ciascuna impresa cliente delle diverse tecnologie Industria 4.0.**



L'anello di congiunzione tra le nuove tecnologie e gli imprenditori (segue)

Conseguentemente il loro ruolo sarà quello di vero e proprio **connettore tra le nuove tecnologie** ed il ceto imprenditoriale.

Come noto infatti ciò che spesso manca nelle imprese è proprio la conoscenza perfino della stessa esistenza di queste nuove potenti tecnologie.

L'anello di congiunzione tra le nuove tecnologie e gli imprenditori (segue)

Il **beneficio** per il professionista si potrebbe facilmente concretizzare nella gestione dei diversi crediti d'imposta Industria 4.0, i quali hanno propriamente l'obiettivo di stimolare l'adozione delle nuove tecnologie.

Inoltre, resta senz'altro appetibile il mercato delle **certificazioni contabili** collegate agli investimenti in ricerca e sviluppo Industria 4.0.

L'anello di congiunzione tra le nuove tecnologie e gli imprenditori (segue)

Infine, è di tutta evidenza che riuscire a suggerire possibili **strategie di innovazione di prodotto e processo** da parte dei professionisti contabili consente di avvicinarsi ad una **consulenza aziendale a tutto tondo** non relegata solo al tradizionale campo fiscale e di gestione degli adempimenti connessi.

Le tecnologie Industria 4.0

UN PONTE VERSO IL FUTURO PER LE IMPRESE

Pandemia e nuove tecnologie

La pandemia globale ha spinto ulteriormente le imprese ad adottare le nuove tecnologie e ad intraprendere percorsi di ricerca e sviluppo di soluzioni Industria 4.0.

La ragione è semplice ed è che ci si è resi conto della potenza ed efficacia delle stesse essendo costretti ad utilizzarle nel contesto emergenziale.

Un esempio potrebbe essere la realtà aumentata per consentire di vedere in tempo reale sugli impianti la modalità di utilizzo, oppure la possibilità di analizzare milioni di dati per trarne informazioni strategiche.

Pandemia e nuove tecnologie (segue)

Ovviamente questo era possibile anche prima della pandemia, ma le resistenze al cambiamento insite nelle organizzazioni hanno sempre prevalso, sino al giorno in cui si è materializzato il bisogno di gestire telematicamente le imprese.

Grazie a questo fortissimo incentivo le imprese hanno iniziato ad interrogarsi sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

Il futuro non riguarda solo le grandi imprese

Il primo punto da tenere in considerazione nella riflessione su ricerca e sviluppo Industria 4.0 è che questa **non riguarda esclusivamente le grandi imprese.**

Difatti, gli investimenti non sono necessariamente importanti, stante il fatto che le nuove tecnologie hanno una logica di canone e non di proprietà.

Questo, data la veloce obsolescenza delle tecnologie, o meglio la loro continua implementazione che rende irrazionale l'acquisto «definitivo» di un *software* o di una soluzione integrata con anche *hardware*.

La diminuzione dei costi e l'aumento della produttività grazie ad Industria 4.0

Un secondo punto di riflessione è esemplificato dai dati relativi ai benefici derivanti dalle tecnologie Industria 4.0:

- riduzione dei costi di manutenzione dal 10 al 40% nell'ambito dei servizi di manutenzione post-vendita (ad esempio tramite la *self guided maintenance* o la manutenzione predittiva);
- aumento della produttività del 3-5% mediante l'applicazione della sensoristica intelligente ai processi produttivi;
- diminuzione dei tempi morti macchina del 30-50% (es. mediante controllo e monitoraggio remoto);
- aumento del 45-55% della produttività nei ruoli tecnici, anche attraverso processi di automazione della conoscenza;
- diminuzione del 20-50% dei costi di magazzino;
- diminuzione del 10-20% dei costi legati alla qualità (es. tramite *digital quality management*);
- riduzione del 20-50% del *time to market* (es. grazie all'*additive manufacturing*).

La diminuzione dei costi e l'aumento della produttività grazie ad Industria 4.0 (segue)

Come si nota i risultati sono molto rilevanti e sono alla portata anche delle PMI.

Il futuro prossimo vedrà la creazione di **grandi infrastrutture veloci informatiche**, ma di per sé saranno inutili se le imprese non avranno imparato a percorrere queste autostrade tecnologiche.

Grazie per l'attenzione!

roberto@robertocassanelli.com